

Codice A1421A

D.D. 7 settembre 2022, n. 1580

**Associazione "Asilo infantile - Scuola Materna" con sede nel Comune di Bianzé (VC).
Estinzione d'ufficio, ai sensi degli artt. 27 e segg. del C.C. e dell'art. 6 del D.P.R. 361/00.**



ATTO DD 1580/A1400A/2022

DEL 07/09/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Associazione “Asilo infantile – Scuola Materna“ con sede nel Comune di Bianzé (VC). Estinzione d’ufficio, ai sensi degli artt. 27 e segg. del C.C. e dell’art. 6 del D.P.R. 361/00.

Atteso che l’Associazione “Asilo Infantile – Scuola Materna” di Bianzé (VC) ha ottenuto la personalità giuridica privata con Determinazione dirigenziale regionale n. 114 del 26/11/2008 ed è stata iscritta nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n.825 in data 2/01/2008, acquisendo in pari data la personalità giuridica privata ex D.P.R. 361/00.

Vista le *omissis* del Comune di Bianzé, Prot. Reg.n. 27342/A1421A del 28/08/2020 e Prot. Reg. n. 29473/A1421A del 4/08/2022, con *omissis* quali si comunicava che con Deliberazione di G.C. n.5 del 10/01/2011, l’Amministrazione comunale ha risolto la convenzione in essere con l’Associazione “Asilo infantile – Scuola Materna” di Bianzé e, a far data dal 13/07/2011, tornava nella disponibilità dei locali di proprietà del Comune.

Visto che con nota Prot. Reg. n. 29473/A1421A del 4/08/2022 sopracitata, il Comune di Bianzé dichiarava che a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, “l’Associazione Asilo infantile – Scuola Materna” di Bianzé non era più attiva e nell’immobile, di proprietà del Comune, era attiva una scuola d’infanzia statale.

Considerato che a seguito di segnalazione da parte del Sindaco del Comune di Bianzé è emerso che:

- dall’atto di riconoscimento della personalità giuridica privata, l’Associazione Asilo infantile di Bianzé ha comunque perseguito le proprie finalità statutarie fino al 2011, anno in cui il Servizio è stato sospeso a seguito dell’Istituzione nell’immobile di una Scuola d’infanzia statale nel Comune di Bianzé;
- risultando priva di personale e ormai impossibilitata a perseguire la propria attività istituzionale, l’Associazione citata non ha più rinnovato i propri organi a decorrere dall’anno 2011;
- nell’intento di mantenere il vincolo socio-educativo sul proprio patrimonio, il Comune di Bianzé

ha istituito una scuola d'infanzia statale a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.

Dato atto che, sulla base degli accertamenti attivati in conseguenza della segnalazione di cui sopra, anche per il tramite degli uffici regionali territoriali che si occupano di vigilanza sulle I.P.A.B depublicizzate, gli elementi menzionati hanno trovato idoneo riscontro e che, pertanto l'Associazione citata risulta non più funzionante e priva di tutti gli organi dell'Ente.

Dall'istruttoria posta in essere è inoltre risultato che l'Associazione medesima, non ha mai adempiuto agli obblighi di trasmissione, presso gli Uffici competenti in tema di vigilanza sulle I.P.A.B depublicizzate, della documentazione dovuta.

Verificato che l'Associazione *de quo* non ha adempiuto, inoltre, agli obblighi legati all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/00.

Dato atto che non risultano agli atti beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e che, come da visura catastale inviata dal Comune di Bianzé, Prot. Reg. n. 29473/A1421A del 4/08/2022, l'immobile, sito in via Isnardi n.19/21 a Bianzé, ex sede dell'Associazione, risulta di proprietà del Comune di Bianzé conferito a suo tempo in comodato all'Associazione per l'esercizio dell'attività della medesima.

Valutata l'atipicità della situazione venutasi a creare per inadempimenti imputabili unicamente all'Associazione e determinate dal mancato ottemperamento agli obblighi posti in capo all'Ente medesimo dalla complessa normativa disciplinante le Persone giuridiche private, quali la mancata attivazione della procedura di estinzione e liquidazione del patrimonio.

Ritenuto il mantenimento dello stato dei fatti del tutto incompatibile con la disciplina relativa alle persone giuridiche private e che pertanto sia opportuno, necessario e indifferibile procedere all'estinzione dell'Associazione in questione.

Rilevato che in base allo Statuto non esiste una disciplina specifica per la nomina del liquidatore dell'Ente e ritenuto pertanto per la sua nomina di disporre nel rispetto di quanto previsto dagli art.li 11 e ss delle disp att C.C.

Considerato che, in assenza di alcun patrimonio in base alla ricostruzione dei fatti e degli atti di cui sopra, non è necessaria l'individuazione di un destinatario del residuo attivo patrimoniale dell'Ente a conclusione della liquidazione del medesimo.

Valutato che in considerazione della ricostruzione della situazione di cui sopra e per le motivazioni sopra esposte, l'Associazione "Asilo infantile – Scuola Materna" di Bianzé (VC) non persegue più le proprie finalità istituzionali ed ha cessato l'attività a decorrere dall'anno 2011 e che pertanto sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione dell'Associazione medesima, ai sensi dell'art. 27 e ss del Codice Civile.

Vista l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Piemonte ai sensi del D.P. 361/00 e della D.G.R n.39-2648 del 02/04/2001, avvenuta in data 02/01/2008 sulla base della Determinazione dirigenziale regionale n. 114 del 26/11/2008 e conseguentemente l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.

Vista la D.G.R n.39-2648 del 02/04/2001 con la quale è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R

n.1 – 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli art.27, 30 e 31 del C.C;
- Visto l'art.11 delle Disposizioni attive del C.C;
- Visto il titolo II del libro I del C.C;
- Vista la Legge n.6972 del 1890;
- Visto l'art. 14 e ss del D.P.R 616/77;
- Viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;
- Visto il D.P.R 361/2000;
- Visto il D.lgs. 207/2001;
- Visto il D.lgs 165 del 30/03/2001;
- Visto l'art.17 della Legge regionale n.23 del 28/07/2008;
- In conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R n.1-3615 del 31/07/2001, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private.

DETERMINA

1) Di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della personalità giuridica privata previste dall'art.27 e ss del Codice Civile in quanto, come indicato in premessa, l'Associazione "Asilo infantile – Scuola Materna" di Bianzè (VC) non è più in grado di perseguire lo scopo fissato nell'atto costitutivo, avendo cessato l'attività a decorrere dall'anno 2011.

2) Di autorizzare l'iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche private, di cui alla D.G.R n.39-2648 del 02/04/2001, dell'estinzione dell'Associazione Asilo infantile di Bianzè (VC).

3) Di non individuare alcun destinatario del residuo attivo patrimoniale dell'Ente esperita la liquidazione del medesimo essendo quest'ultimo privo di alcun patrimonio.

4) Di disporre per l'avvio della procedura di liquidazione dell'Ente che venga seguita la disciplina dettata dagli articoli 11 e ss. disp. Att. C.C. dandone comunicazione al Tribunale competente per materia e territorio come conseguenza dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero

l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio